

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).**

**Art. 32**

*<< Progetto Spilimbergo >> per la riabilitazione sociale e sanitaria (programma 2.2.4.)*

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.
- 2.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
- 3.** Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.